COMMISSIONE VII

DIFESA

XLIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme sul personale dell'Aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3123) 497

PRESIDENTE 497

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3142);

FODERARO ed altri: Norme sul trattamento economico degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (776) 499

PRESIDENTE 499

Proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

BADINI CONFALONIERI: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288);

PAG.

JOZZELLI: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (414) 500

PRESIDENTE 500

Votazione segreta:

PRESIDENTE 500

La seduta comincia alle 9,45.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge Norme sul personale dell'Aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul personale dell'Aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame degli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Aeronautica, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa.

L'abilitazione è di I, di II e di III grado, in relazione alle operazioni da compiere. Le operazioni connesse a ciascun grado di abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 2.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica che sono adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo spetta una indennità speciale nelle seguenti misure lorde mensili: lire 16.000 per coloro che svolgono operazioni connesse all'abilitazione di I grado; lire 25.000 per coloro che svolgono operazioni connesse all'abilitazione di II grado e lire 40.000 per coloro che svolgono operazioni connesse all'abilitazione di III grado.

Qualora alle operazioni di controllo dello spazio aereo sia adibito personale cui spettino le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo per un importo pari o superiore a quello dell'indennità speciale di cui al primo comma, agli interessati è conservato il trattamento di cui già fruiscono in sostituzione dell'indennità speciale. Se l'importo di detto trattamento è inferiore, l'indennità speciale è corrisposta limitatamente alla differenza.

L'indennità speciale di cui al primo comma non è cumulabile con quella di specializzazione, di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, e con quelle professionali e di servizio serale e notturno, di cui alla legge 19 maggio 1954, n. 276.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'indennità speciale di cui all'articolo 2 spetta altresì al personale civile dell'Aeronautica fornito dell'abilitazione di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge è addetto ad esaurimento alle operazioni di controllo dello spazio aereo.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il numero massimo di personale che può essere ammesso a fruire dell'indennità istituita dalla presente legge è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 5.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, concernente indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica:

articolo 19, sull'indennità di residenza malarica;

articolo 20, sui soprassoldi per servizi ed incarichi speciali e relativa tabella, fatta eccezione per i numeri 6 e 12, concernenti compenso per collaudo in volo di aeromobili dopo grandi riparazioni;

articolo 26, sull'indennità giornaliera di campo;

articolo 27, sull'indennità al personale in servizio presso depositi, stazioni aerologiche e telegrafiche.

(*È approvato*).

ART. 6.

All'onere annuo di lire 231.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Comunico che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3142); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri: Norme sul trattamento economico degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica, del l'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di finanza (776).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia » (3142) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Foderaro, Quintieri e Caiazza: « Norme sul trattamento economico degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza » (776).

Ricordo alla Commissione che nella seduta precedente è stato deliberato, su proposta del Relatore, di assumere come testo base quello del disegno di legge n. 3142. Comunico anche che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge medesimo.

Poichè la discussione generale è già stata chiusa, passiamo all'esame degli articoli del testo base. Non essendo stati presentati emendamenti ne darò lettura, e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Lo stipendio degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza è fissato nella misura annua lorda iniziale di lire 1.500.000.

L'assegno personale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è determinato, per gli aiutanti di battaglia, tenuto conto del compenso mensile per lavoro straordinario dovuto, in ragione di quindici ore, al personale civile avente qualifica di archivista capo.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le pensioni ordinarie spettanti agli aiutanti di battaglia cessati dal servizio alla data di decorrenza della presente legge, o che cesseranno successivamente, nonché le pensioni indirette o di riversibilità a favore degli aventi diritto, sono computate sostituendo allo stipendio preso a base nella precedente liquidazione quello di lire 900.000 annue lorde.

L'integrazione temporanea mensile di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, è determinata in relazione alla pensione calcolata sul nuovo stipendio indicato nel comma precedente.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'indennità annua attribuita agli aiutanti di battaglia dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1959, n. 353, è soppressa.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° marzo 1966.

(*È approvato*).

ART. 5.

All'onere annuo di lire 56.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2071 (lire 47.710.000), n. 3043 (lire 4.500.000) e n. 4058 (lire 2.290.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e del capitolo n. 1204 (lire 1.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli degli stessi stati di previsione della spesa per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Comunico che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio del seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Badini Confalonieri: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288); e del deputato Jozzelli: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Badini Confalonieri: « Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente »; e d'iniziativa del deputato Jozzelli « Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda ».

Poiché su questi provvedimenti all'ordine del giorno non ci è ancora giunto il parere della V Commissione bilancio, non possiamo procedere nell'esame di essi. Tanto più che ho l'impressione che le due proposte, pur essendo abbinate, differiscano tra di loro: la prima proposta riguarda il trattamento di quiescenza; la seconda, vertendo sui benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda, prevede una progressione di carriera. Quindi è identica la materia, ma la sostanza è diversa.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*)

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sul personale dell'Aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3123).

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3142).

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3142, risulta assorbita la proposta di legge Foderaro (776) che sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Corona Giacomo, D'Alessio, De Meo, Di Benedetto, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fasoli, Folchi, Fornale, Gorreri, Guerrieri, Landi, Lenoci, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe, Pacciardi, Pietrobono, Secreto, Sinesio, Terranova Raffaele, Villa.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO